

A.C.A.T.

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento

BASSANO - ASIAGO

Iscr. reg. vol. 00107/VI

Via J. da Ponte, 37 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI

Cod. Fisc. 91007220246

Bassano del Grappa, 29/12/2022

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI A.C.A.T. DEL 29/12/2022

C/O SEDE A.C.A.T. VIA J. DA PONTE, 37 BASSANO DEL GRAPPA

OGGETTO: MODIFICA ART. 10 NUOVO STATUTO A.C.A.T. APPROVATO IL 27/05/19
SU INDICAZIONE RESP. UFFICIO SUPPORTO RUNTS REG. VENETO E
APPROVAZIONE PER ISCRIZIONE REG. TERZO SETTORE.

Prima convocazione ore 17.40 presenti n. 15 soci.

Seconda convocazione ore 18.10 presenti n. 26 soci.

Totale soci al 29/12/2022 n. 47.

Inizio assemblea ore 18.10

Il presidente inizia leggendo l'ordine del giorno, e spiega ai soci presenti che su indicazione dell'UFFICIO SUPPORTO RUNTS della regione Veneto, mediante telefonata, bisogna modificare il paragrafo n. 2 dell'articolo 10 dello statuto approvato il 25/05/2019, per l'iscrizione al registro del terzo settore, paragrafo che spiega cosa sono i soci benemeriti, non aventi diritti di voto nelle assemblee, i presenti fanno notare che non ci sono mai stati soci benemeriti nella nostra associazione, e che quindi per semplificare era meglio eliminarlo. Il presidente fa notare che lo statuto rispecchiava la linea guida data da A.R.C.A.T. VENETO, e poi approvato dal CSV di Vicenza. Il presidente quindi chiede a tutti i presenti se sono d'accordo per la cancellazione di quel paragrafo, per poter accedere alla iscrizione al registro del terzo settore, i presenti si dicono d'accordo di cancellare ogni riferimento a soci benemeriti nello statuto A.C.A.T., si passa quindi alla votazione per la approvazione delle modifiche nello statuto A.C.A.T., tutti i n. 26 soci presenti approvano per alzata di mano. Fine assemblea ore 18.40.

Il Verbalista

Il Presidente A.C.A.T.

Bassi 10-12

29/12/2022

Garino
Chierlini

ACAT BASSANO ASIAGO
Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento
(metodo Hudolin)
Via Jacopo da Ponte, 37 36061 Bassano Gr.
C.F. 91007220246

STATUTO A.C.A.T. BASSANO ASIAGO
Documento approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Aderenti
Tenutasi c/o Sede Acat Bassano Asiago a Bassano del Grappa il 29/12/2022.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), denominata «Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (Metodo Hudolin) "ACAT BASSANO ASIAGO" che assume la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), apartitica e aconfessionale.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento" (Metodo Hudolin) : ACAT BASSANO ASIAGO ODV.
3. L'ODV ha sede legale in Via Jacopo da Ponte, 37, nel Comune di Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza..
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art- 2

Statuto

1. L'Associazione ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art- 3

Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

Art. 5

C.A.T. " Club degli Alcolisti in Trattamento " (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

Art. 6

Solidarietà

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, né diretto né indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

Finalità specifiche

2. 1. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), j), l), c), del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:
 - a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) .
 - b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
 - c) sviluppa e sostiene i Club degli Alcolisti in Trattamento e garantisce l'armonizzazione dei programmi tra i Club; collabora in specifici progetti, sia pubblici che privati;
 - d) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club.
 - e) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club
 - f) elabora proposte di progetti di ricerca.
 - g) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana
 - h) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8

Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera ordinariamente nel territorio della ULSS 7.

Art. 9

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'Associazione aderisce all'**A.R.C.A.T. VENETO** (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin) e attraverso di questa ad **A.I.C.A.T.** (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti nel territorio.

TITOLO III: I SOCI

Art. 10

I Soci

1. Soci Ordinari;

Sono "Soci Ordinari" dell'Associazione con diritto di voto tutte le persone maggiorenni che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, partecipando regolarmente alle attività dei Club chiedono di essere iscritte negli elenchi degli aderenti agli stessi C.A.T. riconosciuti dalla A.C.A.T. depositati nella sede medesima.

2. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 11

Diritti

1. I Soci Ordinari hanno il diritto - dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. I Soci Ordinari hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I Soci, purché preventivamente autorizzati dal Presidente, hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Doveri

1. I Soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
3. I Soci "compatibilmente alle disponibilità" hanno il dovere di contribuire al sostegno economico dell'Associazione versando periodicamente le liberalità come stabilito dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Art. 13 **Esclusione**

1. L'esclusione dall'elenco soci dell' A.C.A.T. può avvenire per recesso del socio e può essere deliberata dal Direttivo a maggioranza, qualora il socio mantenga un atteggiamento che danneggi moralmente o materialmente l'attività della A.C.A.T. con ratifica da parte dell'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione verrà comunicata al socio a mezzo raccomandata o PEC il socio avrà 15 gg. di tempo per porre obiezioni.

TITOLO IV: GLI ORGANI

Art.14 **Indicazione degli organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale (o dei soci);
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo
 - d) L'Organo di controllo
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Capo I: L'Assemblea Generale

Art. 15 **Composizione**

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione.
2. All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci con diritto di voto.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente nominato dai Soci. L'Assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 16 **Convocazione**

I L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e una volta ogni tre anni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

2. In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei Soci più uno, per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Art. 17

Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
 - b) In seconda convocazione, ½ ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei Soci aderenti all'Associazione, constata la presenza di almeno metà più uno degli iscritti per quanto concerne la variazione dello statuto e $\frac{3}{4}$ per quanto concerne lo scioglimento dell'associazione.
3. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio partecipante.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

1. **Compiti dell'assemblea:** determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione. Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. Ratifica l'ammissione. E l'esclusione degli associati. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione. Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18

Votazione

1. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.
2. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le cariche e le qualità delle persone.
4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che aderiscono all'Associazione

Art. 19

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (scelto dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni Componente ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

Capo II: Consiglio Direttivo

Art. 20

Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 7 (sette) consiglieri, nella considerazione che lo stesso deve sempre avere un numero dispari di componenti, eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto esclusi gli astenuti fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in tre liste in rappresentanza proporzionale alle tipologie dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 21

Convocazione e Presidenza

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione

Art. 22

Compiti

Il Consiglio Direttivo coordina e programma le attività dell'Associazione prima di sottoporle all'approvazione dell'assemblea, e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato..

Le decisioni devono essere prese all'unanimità.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri questo decade ed il Presidente rimane in carica per la normale amministrazione e per indire nuove elezioni.

In particolare tra gli altri compiti: amministra l'organizzazione, attua le deliberazioni della assemblea. Predispose il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea, il bilancio di previsione e la programmazione economica dell'esercizio. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt. Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati

Capo III: Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Organo di controllo

- 1 L'Organo di controllo è costituito da tre membri.
 - 2 L'Organo ha un Presidente che viene eletto dall'Organo stesso.
 - 3 I membri dell'Organo vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
 - 4 La carica di membro dell'Organo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
 - 5 L'Organo di controllo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente.
- L'Organo di controllo:
- a esamina i bilanci preventivi, consuntivi e relative variazioni e redige la prescritta relazione.

- b) effettua il controllo sulla gestione dell'Associazione e il riscontro della legittimità degli atti.
- c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
- d) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- e) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, qualora adottato, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 148.

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Capo IV: Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 24

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
3. Il Vice-Presidente, proposto dal Presidente, viene ratificato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

Art. 25

Compiti

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli Atti giuridici che la Impegnano.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente sottoscrive i verbali cura che siano custoditi presso la segreteria dell'Associazione, dove potranno essere consultati dagli associati.
4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è auspicabile rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
5. Egli provvede al buon funzionamento dell'Associazione ed attua le delibere dell'Assemblea dei Soci, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci.
6. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre (90) novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
7. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
9. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente e alla prima riunione del Direttivo verrà eletto un nuovo Presidente, la cui nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale.

Art. 26

- 1 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci appartenenti all'Associazione.
- 2 Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'Associazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'Assemblea Generale. Entro il 30 (trentesimo) giorno precedente all'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria Generale e inviate a tutti i C.A.T. della Associazione.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 27

Descrizione

- 1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
 - d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 28

I beni

1. I beni dell' Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ODV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'ODV e può essere consultato dai soci.

Art. 29

Contributi

- 1 L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
- 2 Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

Rimborsi e compensi

- 1 I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.
- 2 L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 31

Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 32

Proventi derivanti da attività secondarie

2. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
3. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 33

Devoluzione dei beni

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, e stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
- ~~2. I beni mobili ricevuti in comoda sono restituiti al proprietario.~~

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 34

Bilancio consuntivo, suo contenuto e formazione

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Codice.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 35

Approvazione del bilancio

~~Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti su voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza, nelle forme~~

~~Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio. Si osserva l'art. 13 del Codice del~~

Art. 36

Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 37

Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/17 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

1. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'ODV.

TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 38

Personale retribuito

- 1 L'Associazione in quanto ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
- 2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
- 3 Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 39

Collaboratori di lavoro autonomo

- 1 L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge come da art. 37 dello Statuto.
- 2 I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge Vigente.
- 3 I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

Art. 40

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

- 1 I volontari dell'ODV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Art. 41

Assicurazione dell'Associazione

2. L'ODV risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
1. L'ODV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

TITOLO X: RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 42

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 43

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117 2017.

Art. 44

Scioglimento dell' ODV

Lo scioglimento dell'Associazione, se deliberato dall'Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno 75% (tre quarti) degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell'ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

(libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali.

- 1 il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- 3 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.
- 4 Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 5 Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 15 gg dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, con il codice.

Art. 46.

Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività dei Runtis medesime.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica del medesimo articolo ad opera dell'art. 5 – sexles del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X

Del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver provveduto all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa

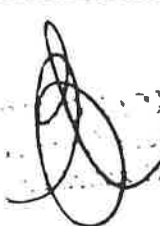
ATTO REG. 1 GEN. 2023

AL N. 89 3

Quale PRIMO di maggio

dell'atto regio II

ESATTE € 800,00

Il  17/1/2023 (*)
Provinciale